

Prot. n. 800/MM/is
(XXXII COMUNICAZIONE "EMERGENZA COVID-19")

Roma, 12 marzo 2020

Alle FedAgriPesca regionali
e, p.c. Alle Confcooperative regionali e territoriali
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Confcooperative
LORO SEDI

Oggetto: DPCM n. 11 marzo 2020 – misure urgenti di contenimento corona virus.

Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020, è stato pubblicato il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori misure urgenti per il contenimento dal virus COVID-19 (All.1).

Premesso che qualsiasi attività economica deve adottare tutte le misure possibili e necessarie a contenere la diffusione del COVID-19, dotando il personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, prevedendo idonee modalità di lavoro che evitino assembramenti nei locali o in aree esterne nonché la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone sia per i dipendenti che per eventuali avventori, nonché sanificazione dei locali con una frequenza maggiore rispetto all'ordinarietà, e la incentivazione di forme di lavoro a distanza, il nuovo provvedimento prevede espressamente la chiusura di determinati esercizi sino al 20 marzo 2020.

In particolare è disposta la chiusura delle attività di vendita al dettaglio con la eccezione delle attività di vendita di prodotti alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1. Su tale eccezione dal territorio ci viene domandato se le attività di vendita diretta di prodotti agricoli effettuata dalle nostre cooperative all'interno di spacci aziendali o punti vendita siano o meno soggetti all'obbligo di chiusura oppure possano continuare la loro attività.

A nostro avviso non sussiste un obbligo di chiusura di tali punti vendita. La norma di riferimento, infatti, prevede che la vendita diretta dell'imprenditore agricolo soggiace alle medesime disposizioni igienico sanitarie previste per le attività commerciali di vendita al dettaglio (Articolo 4, comma 1, del D.lgs. n.



228/2001). Quindi se il punto vendita non effettua attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma vende al dettaglio prodotti agricoli destinati alla alimentazione umana ed adotta tutte le misure necessarie per il contenimento del COVID-19, può rimanere in esercizio. Questa interpretazione, a nostro avviso, rientra nella ratio legis del provvedimento: avere un numero adeguato di punti vendita di prodotti alimentari, infatti, aiuta ad evitare assembramenti e quindi il propagarsi del virus. Il riferimento al codice Ateco 47.2, a nostro avviso, non dovrebbe inibire l'attività di vendita diretta svolta dalla cooperativa agricola che ne è sprovvista. In caso contrario si avrebbe una discriminazione ingiustificata tra attività identiche: ad esempio un negozio di vendita di soli prodotti alcolici e vini che non esercita somministrazione potrebbe continuare la sua attività mentre il punto vendita di una cantina sociale sarebbe costretta a sospendere la propria attività di vendita diretta del vino. Naturalmente la Cooperativa qualora valuti che l'apertura del punto vendita sia, in questa fase, antieconomica (e quindi poco utile a svolgere una funzione sociale di alternativa valida per la fornitura di alimenti alla popolazione) potrà legittimamente scegliere per la chiusura del punto vendita; anzi in tale circostanza è consigliabile la sospensione dell'attività a tutela dei lavoratori del punto vendita e della collettività in genere. In buona sostanza ci si rimette all'appello di responsabilità più volte sollecitato da tutte le Istituzioni. Qualora la Cooperativa non riesca a garantire tutte le misure idonee ad evitare il contagio, la sospensione del punto vendita è doverosa.

Se il punto vendita effettua anche attività di somministrazione allora esso soggiace alle disposizioni specifiche previste per le attività di ristorazione ed in linea generale tale attività deve essere sospesa fatte salvo in cui ci si trovi nelle specifiche situazioni di cui al punto 2 dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto. Anche le attività agrituristiche soggiacciono al periodo di sospensione.

Infine per quanto riguarda le attività produttive la disposizione salvaguarda le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione del prodotto agroalimentare, nonché le filiere che forniscono beni e servizi. Tale ultima specificazione è stata richiesta dal mondo cooperativo per salvaguardare la vendita di beni e lo svolgimento di servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico onde evitare un blocco dell'attività primaria. Pertanto le attività di vendita di all'ingrosso di mezzi tecnici di sementi, piantine, fertilizzanti, imballaggi e quant'altro necessario per la continuazione dell'attività primaria nonché i servizi di agrotecnici, veterinari, di manutenzione agraria sono consentite fermo restando l'obbligo di adottare le misure di contenimento del contagio di cui sopra.

I punti vendita di piante e mezzi tecnici delle cooperative possono continuare la loro attività di vendita all'ingrosso mentre è inibita la attività di vendita al dettaglio (cioè al consumatore). Ugualmente la vendita di gasolio all'imprenditore agricolo è attività non sottoposta a obbligo di sospensione.

Si allega alla presente il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(Allegato n. 1)

IL DIRETTORE

Vito Domenico Sciancalepore

